

UFFICIO STUDI DEL CODAU

QUESITO: *quale è il corretto regime di imposizione fiscale e di registrazione della convenzione stipulata da una Università con il CUS locale, nella quale è prevista la corresponsione di contributi a carico del bilancio dell'Università, finalizzati all'implementazione delle attività sportive universitarie affidate al CUS locale ai sensi della L.394/1977?*

RISPOSTA AL QUESITO

Per comprendere la complessa problematica, l'Ufficio Studi evidenzia che ai sensi della L.394/1977, l'attività sportiva universitaria si rivolge agli studenti universitari e si svolge in tutte le sedi di insegnamento accanto all'attività didattica e di ricerca che li coinvolge. Nella sostanza le Università realizzano le finalità istituzionali anche attraverso l'attività sportiva. Essa è stata organizzata dal legislatore secondo il seguente schema, unico per tutti gli Atenei:

1. **un CSU (Comitato Sport Università):** istituito presso ogni Università, a composizione mista, diretto e coordinato dalla stessa, che "sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo dell'attività sportiva universitaria", con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo;
2. **il CUSI:** appositamente creato e riconosciuto dallo Stato, ente nazionale sportivo universitario legalmente riconosciuto e dotato di personalità giuridica, articolato in enti locali federati, i vari CUS;
3. **i CUS locali:** associazioni sportive legalmente riconosciute che hanno il compito di dare attuazione agli indirizzi del CSU. Inoltre, detti enti sono anche costituiti come enti sportivi e generali, con capacità di agire anche sul territorio nell'ambito delle attività sportive rivolte al pubblico;
4. un **sistema di convenzioni** tra Università e CUSI e tra Università e CUS locali per l'affidamento al CUSI - e per il suo tramite anche ai CUS locali federati - delle attività sportive universitarie, secondo il modello imposto dalla legge (Art.7 e 10 DM 18.09.1977 attuativo L.394/1977);
5. un **meccanismo di finanziamento plurimo**, fondato su una quota di contributi statali, cui possono aggiungersi contributi delle singole Università, oltre ai finanziamenti reperiti autonomamente dal CUS locale o del CUSI attraverso lo svolgimento delle proprie attività (iscrizioni e tesseramenti, contributi sportivi dalle federazioni, ecc).

Regime fiscale e oneri di registrazione

Con riferimento alla questione posta l'Ufficio Studi evidenzia che si è in presenza di una convenzione che trasferisce contributi a titolo di liberalità e non di corrispettivo per lo svolgimento di attività di tipo commerciale nonostante la tipologia patrimoniale, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.lgs 346/1990¹ (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e le donazioni). Ne consegue che manca del tutto l'elemento sinallagmatico tipico delle attività c.d. commerciali. Da un esame di molte convenzioni stipulate dagli Atenei in materia, infatti, emerge questa impostazione, non è mai applicata alcuna imposta, mentre l'onere di registrazione si applica solo in caso d'uso (cioè nel caso di contenzioso).

¹ L'art. 3, co.1 Dlgs. 346/1990 dice infatti:

"Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come "come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità..."

A fortiori le Università sicuramente appartengono all'alveo degli enti non commerciali, anche se a volte possono svolgere attività commerciale. Nei casi delle convenzioni per l'implementazione delle attività sportive e anche per qualificare le attività prevalenti nelle Università, bisogna far riferimento alla norma primaria di questi enti costituita dallo statuto che contiene le c.d. attività fondamentali non commerciali essenziali caratterizzanti la stessa natura degli atenei (didattica e ricerca) e altre che possono qualificarsi commerciali.

In dottrina si è osservato che poiché la principalità dell'oggetto è ricollegata al caratterizzarsi dell'attività in funzione della diretta realizzazione degli scopi primari dell'ente, non dovrebbe considerarsi principale l'attività commerciale che è servente al finanziamento delle finalità istituzionali e la fattispecie prospettata rientra perfettamente in questo ambito in cui in via indiretta si perseguono gli scopi della didattica e della ricerca.²

² Commissione Tributaria Centrale 9-11-1990, n.7286